

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1575 del 29/03/2022
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERA SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DI ACQUE REFLUE (PUNTO 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI LUGO, VIA TOMBA N. 25 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE: GESTIONE DEL TRANSITORIO PER INTERVENTI SULLA LINEA ACQUE (LINEA 1) -
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1672 del 29/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventinove MARZO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERA SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DI ACQUE REFLUE (PUNTO 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI LUGO, VIA TOMBA N. 25 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE: GESTIONE DEL TRANSITORIO PER INTERVENTI SULLA LINEA ACQUE (LINEA 1) -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'installazione IPPC in oggetto, **HERA SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (P.IVA 04245520376) risulta titolare, nella persona del suo gestore, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi;
- nella stessa installazione vi è la possibilità di trattare anche determinati rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'Ambito territoriale ottimale in funzione della potenzialità biologica residua dell'impianto rispetto al trattamento dei reflui urbani provenienti dai territori comunali collegati: l'art.110, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e smi prevede che il gestore del Servizio Idrico Integrato possa accettare (previa comunicazione) determinati rifiuti e materiali (dichiarandone quantitativi e caratteristiche), purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi e purché sia garantita la capacità depurativa per i reflui urbani, cioè a fronte di una capacità depurativa residua idonea e dichiarata (come da AIA n. 6564 del 13/12/2018 e smi);

CONSIDERATO che:

- il Piano ATERSIR degli interventi sul Servizio Idrico Integrato prevede interventi sull'installazione in oggetto, atti a risolvere problematiche che attualmente limitano la sua potenzialità idraulica e altre evidenziate nel Piano di Indirizzo della Provincia di Ravenna legate al funzionamento in tempo di pioggia. Si tratta di realizzare una razionalizzazione idraulica della linea acque del depuratore, potenziandone alcune sezioni, che attualmente limitano la capacità complessiva dell'impianto a 102.874 AE nominali, permettendo il pieno sfruttamento dei volumi biologici già disponibili, sino alla potenzialità di 111.000 AE e di risolvere parte delle problematiche evidenziate nel Piano di indirizzo della Provincia di Ravenna, che si pone come obiettivo, per il territorio di Lugo, quello di ridurre del 50% gli sversamenti di COD in acque superficiali nei periodi di pioggia. Tra gli interventi previsti nel Piano vi è la realizzazione di una vasca di prima pioggia che servirà l'agglomerato che scarica al depuratore. La vasca sarà all'interno dell'area di impianto;
- per tali interventi è stato elaborato il progetto di revamping del depuratore di Lugo – Il stralcio: realizzazione vasca di prima pioggia e adeguamento/potenziamento del depuratore e linea di pioggia;
- il progetto esecutivo di tali interventi veniva approvato dal Comune di Lugo con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 10/06/2021;
- in data 19/07/2021 HERA SpA manifestava la necessità di avviare gli interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore di Lugo – Il stralcio, durante i quali si potranno ridurre ma non si potranno eliminare gli impatti del cantiere sul normale esercizio dell'impianto e sugli scarichi, ipotizzando un possibile *"annullamento di quei margini di sicurezza indispensabili a garantire il rispetto dei limiti allo scarico"* (ns. PG/2021/112801). Tale comunicazione conteneva richiesta di possibile deroga rispetto alle valutazioni sulla conformità dello scarico finale, in particolare per le fasi 1 e 3 del progetto di revamping, in quanto le suddette fasi *"impongono l'adozione di cautele e l'introduzione di alcuni elementi di revisione in termini di portata da trattare e di deroga ad alcuni limiti allo scarico"*;

CONSIDERATA l'oggettiva impossibilità di interrompere il ciclo di depurazione per consentire lo svolgimento dei lavori e la contestuale esigenza di effettuare i lavori previsti, atteso che non sono ancora state emanate dalla Regione Emilia-Romagna disposizioni inerenti la gestione degli impianti di depurazione nei periodi di funzionamento transitorio;

PRESO ATTO delle indicazioni sui provvedimenti da adottare per la gestione del transitorio in relazione ai lavori di revamping dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in oggetto fornite in data 04/08/2021 dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici (ns. PG/2021/121936), a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE – SAC di Ravenna con nota ns. PG/2021/114023 del 21/07/2021, per cui risultava necessaria la presentazione da parte del titolare dello scarico (in questo caso il gestore dell'installazione IPPC), prima di avviare la realizzazione degli interventi, di apposita domanda di autorizzazione provvisoria allo scarico, corredata da un manuale di gestione provvisoria contenente il programma dettagliato dei lavori che verranno eseguiti in ogni fase di realizzazione, la tempistica, la descrizione di tutte le misure che verranno attuate per ridurre/mitigare il carico inquinante sversato e le eventuali rese di abbattimento previste in ogni singola fase;

VISTA in proposito la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 6564 del 13/12/2018 e smi presentata, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs 152/2006 e smi, da HERA SpA per via telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 20/10/2021 (ns. PG/2021/161570), volta all'ottenimento dell'autorizzazione provvisoria per la gestione dell'installazione e dello scarico durante il periodo transitorio di svolgimento dei suddetti lavori;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e i Titoli III, IV della Parte III, Sezione II in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO in particolare che:

- la suddetta comunicazione di modifica riguarda la gestione dell'impianto di depurazione durante il transitorio dovuto alla realizzazione dei lavori previsti sulla linea acque e inseriti nel Piano degli Investimenti di ATERSIR, durante il quale potrebbero verificarsi condizioni tali da non consentire il mantenimento dei livelli depurativi normalmente forniti dall'impianto. Allegato alla comunicazione di modifica veniva presentato il manuale operativo di gestione del transitorio per l'intervento di revamping del depuratore di Lugo, in cui sono individuate le fasi di lavoro e le relative possibili criticità;
- la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi è relativa esclusivamente al periodo transitorio individuato dalla durata delle fasi dei suddetti interventi di revamping;

CONSIDERATO che:

- lo scarico del depuratore in oggetto avviene nel canale Brignani Vivo, recapitante nel canale Arginello, che costituisce parte della dorsale principale irrigua e di scolo del comparto idraulico Canal Vela compreso tra i fiumi Santerno e Senio, di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
- al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione, in data 09/12/2021 veniva acquisito il parere espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2021/189051), a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE – SAC di Ravenna con nota ns. PG/2021/184829 del 01/12/2021, da cui emerge nel periodo della stagione irrigua (normalmente compreso tra il 15 marzo e il

31 ottobre) una possibile criticità legata alla salinità/conducibilità, per cui è stata individuata e concordata una sua rilevazione e una prassi comunicativa allo scopo di consentire al Consorzio di Bonifica, in via transitoria, la comunicazione di eventuali sospensioni dell'attività di prelievo a scopo irriguo dal canale Arginello;

VISTA la documentazione integrativa presentata a titolo volontario da HERA SpA per via telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 22/03/2022 (ns. PG/2022/47207), in seguito alla conclusione del progetto esecutivo delle opere integrative al progetto originario, allegando il Piano di gestione del transitorio revisionato e aggiornato con l'inserimento delle ulteriori lavorazioni, da cui emerge che l'impatto delle fasi di cantiere sullo scarico rimane il medesimo rispetto alla precedente versione già valutata e che restano invariate le deroghe richieste durante specifiche fasi di lavoro;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 6564 del 13/12/2018 e smi (importo versato in data 10/06/2019 pari a 250 €), in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi per disciplinare la gestione del periodo transitorio relativo alla realizzazione dei lavori come esplicitati nella documentazione acquisita agli atti con la suddetta comunicazione di modifica, assunto che tale atto costituisce autorizzazione provvisoria allo scarico in acque superficiali del depuratore di Lugo in oggetto;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Francesca Chemeri, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi dal gestore in data 20/10/2021 (ns. PG/2021/161570), così come integrate a titolo volontario in data 22/03/2022 (ns. PG/2022/47207) e sommariamente descritte nelle premesse, riguardanti la gestione provvisoria durante il transitorio dovuto alla realizzazione dei lavori di revamping – Il stralcio come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui, con l'aggiornamento dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi rilasciata, nella persona del suo gestore, a **HERA SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (P.IVA 04245520376) per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività IPPC di trattamento di acque reflue urbane (punto 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) presso l'installazione sita in Comune di Lugo, via Tomba n. 25, si provvede contestualmente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico;
2. Di rilasciare a **HERA SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (P.IVA 04245520376), con il presente atto di aggiornamento dell'AIA n. 6564 del 13/12/2018 e smi per modifica non sostanziale, l'**autorizzazione provvisoria allo scarico durante il periodo transitorio per la realizzazione dei lavori di adeguamento del depuratore di Lugo - Il stralcio**, come previsti nel progetto approvato dal Comune di Lugo con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 10/06/2021 e descritto nella documentazione assunta agli atti con ns. PG/2021/112801 del 19/07/2021, ns. PG/2021/161570 del 20/10/2021 e ns. PG/47207 del 22/03/2022, alle seguenti condizioni:
 - L'avvio dei lavori delle fasi previste nel Manuale operativo di gestione del transitorio, acquisito agli atti con la comunicazione di modifica di AIA (ns. PG/2021/161570 e ns. PG/2022/47207) deve essere preventivamente comunicato ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;
 - Durante la fase di gestione provvisoria, il titolare dello scarico (gestore dell'installazione) è tenuto al rispetto delle procedure e delle tempistiche indicate nel suddetto Manuale operativo di gestione del transitorio. Qualsiasi modifica a quanto previsto dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Autorità Competente per l'adozione di eventuali provvedimenti;
 - Per l'intera durata dei lavori, il gestore provvederà a fornire ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, un report mensile attestante lo stato di avanzamento lavori. Tale report dovrà essere corredato dai dati relativi alle portate e alla qualità delle acque in ingresso e uscita all'impianto;
 - Limitatamente alla fase dei lavori relativa agli interventi di fuori esercizio e demolizione del sedimentatore secondario della linea 1 e di realizzazione del nuovo sedimentatore secondario e dei relativi pozzetti di servizio (denominata Fase 1), lo scarico dell'impianto potrà derogare ai limiti previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi. I valori limite di concentrazione per i diversi parametri da prendere a riferimento nel periodo anzidetto dovranno essere: COD 160 mg/l, BOD₅ 40 mg/l e SST 80 mg/l. Per lo stesso periodo, tali valori dovranno intendersi quale riferimento anche ai fini della valutazione di eventuali campioni non conformi per superamento della percentuale del 150% di SST e del 110% di BOD₅ e COD; in tal senso, lo scarico finale dell'impianto sarà da considerarsi comunque conforme per valori di concentrazione inferiori ai limiti di seguito indicati: COD 320 mg/l, BOD₅ 80 mg/l e SST 200 mg/l. Nell'anno di realizzazione degli interventi, il numero di campioni non conformi per i diversi parametri elencati non dovrà comunque superare il valore di 5 atteso che, data la consistenza dell'agglomerato servito, il numero minimo di campioni prelevati nell'anno deve essere pari a 48;
 - Limitatamente alla fase dei lavori relativa agli interventi di demolizione del sedimentatore secondario della linea 1 e di realizzazione del nuovo sedimentatore secondario e dei relativi pozzetti di servizio (denominata Fase 1), lo scarico dell'impianto potrà derogare i limiti previsti dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi. I valori limite di concentrazione per i diversi parametri da prendere a riferimento nel periodo anzidetto, dovranno essere: N_{tot} 32,7 mg/l e P_{tot} 10 mg/l. Nell'anno interessato dagli interventi, i valori di N_{tot} e P_{tot} misurati allo scarico in tale periodo non dovranno concorrere ai fini della valutazione della conformità dello scarico; in tal senso per quell'anno, il numero di campioni utili ai fini della verifica della conformità dello scarico potrà essere inferiore al valore previsto dal protocollo di controllo in essere;
 - Limitatamente alla fase dei lavori relativa agli interventi di demolizione del sedimentatore secondario della linea 1 e di realizzazione del nuovo sedimentatore secondario e dei relativi pozzetti di servizio (denominata Fase 1), l'impianto di trattamento delle acque reflue **non potrà trattare rifiuti liquidi ai sensi dell'art. 110, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi**;
 - Nel periodo della stagione irrigua (normalmente compreso tra il 15 marzo e il 31 ottobre) il gestore dovrà fornire al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale i report settimanali dei campioni

prelevati allo scarico finale dell'impianto in oggetto, con riferimento ai parametri BOD, COD, SST, Cloruri, Solfati e pH; in relazione a quest'ultimo parametro si chiede di effettuare la rilevazione su campione istantaneo (sonda). Tali report potranno essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica consorzio@romagnaoccidentale.it;

- Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (tramite sms ai numeri 3483513011, 3493793781, 3460051642, 3494614900) l'eventuale sconfinamento della conducibilità EC_w rispetto al valore di 1800 $\mu S/cm$, da monitorare bisettimanalmente su campione istantaneo;
 - Prima dell'inizio dei lavori di potenziamento/adequamento in oggetto, deve essere ottenuta regolare concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per le opere da realizzare nelle pertinenze del canale Brignani Vivo;
 - Per l'intera durata degli interventi e in ragione delle necessità previste per le diverse fasi di cantiere, l'impianto potrà derogare ai valori di portata massima trattata come riportato nel Piano di Gestione del transitorio;
 - Oltre al richiesto report mensile, a chiusura dei lavori di ciascuna delle fasi previste deve essere trasmessa, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la comunicazione di fine lavori;
3. Di precisare che le condizioni stabilite al precedente punto 2. per lo scarico dell'impianto, si intendono relative al periodo transitorio dei lavori di adeguamento del depuratore di Lugo - Il stralcio;
 4. Di stabilire che la validità del presente provvedimento è relativa alla durata dei lavori di adeguamento del depuratore di Lugo - Il stralcio (come descritti nel progetto esecutivo - adeguamento del depuratore di Lugo Il stralcio, documento "*Piano di gestione del transitorio*" assunto agli atti con ns. PG/2021/161570 del 20/10/2021 così come revisionato e aggiornato con documento acquisito con ns. PG/47207 del 22/03/2022), conclusi i quali torneranno vigenti tutti i contenuti dell'AIA n. 6564 del 13/12/2018 e smi, a meno di eventuali modifiche da valutare ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-novies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6564 del 13/12/2018 e smi;
 6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10 della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
 7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(Dott. Fabrizio Magnarello)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.